

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 07/10/2021 n. 154**

**COPIA**

**Oggetto: Gruppo di Amministrazione Pubblica 2021. Approvazione**

---

Il giorno 7/10/2021 alle ore 15:00 con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al Dpcm del 2 marzo 2021, così come integrato dal D.L. n. 52/2021, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

*PRESENTI i Sigg.ri:*

*ASSENTI i Sigg.ri:*

- Fallani Sandro
- Giorgi Andrea
- Sereni Claudia
- Franceschi Andrea
- Lombardini Barbara
- Ndiaye Diye
- Palomba Ivana
- Kashi Zadeh Yuna

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

*...Omissis...*

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 135/2021 presentata dalla Dirigente del Segreteria Generale U.O. di Staff, Dott. ssa Patrizia Landi;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Kashi Zadeh Yuna, competente per materia;

Vista la legge 05/05/2009, n. 42, avente per oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che vengano individuati "I principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...";

Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, costituente l'Allegato n. 4/4 al citato D. Lgs. n. 118/2011 il quale dispone che il bilancio consolidato del gruppo di un' amministrazione pubblica sia predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

Preso atto che:

- sulla base di quanto indicato nel paragrafo 2 del suddetto Allegato 4/4 costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
  - 1) gli organismi strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 118/2011;
  - 2) gli enti strumentali controllati, come definiti dall'art. 11 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti sussiste una delle condizioni previste nelle lettere da a) ad e) di cui allo stesso Allegato 4/4;
  - 3) gli enti strumentali partecipati, come definiti dall'art. 11 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti sussiste una partecipazione in assenza delle condizioni di cui sopra;
  - 4) le società controllate;
  - 5) le società partecipate nelle quali l'Ente dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20 % o al 10 % se trattasi di società quotata e:

- a) la società sia a totale partecipazione pubblica;
- b) la società sia affidataria diretta di servizi pubblici locali ;
- che ai fini dell'inclusione nel "Gruppo amministrazione pubblica" non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e si deve avere riguardo alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, esplicitati nel paragrafo 2, n. 4 e n. 5, dell'Allegato 4/4 al decreto medesimo;
- di quanto indicato al paragrafo 3 dell'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 "Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo. 3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato." nella parte in cui dispone "Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.";

Rilevato per quanto inerente la nozione di "controllo" della società esercitato dall'Ente: di quanto indicato nella determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 del 18 novembre 2017, non applicabile alla fattispecie in concreto oggetto della presente deliberazione, poiché disciplinata dall'art. 11 ter e quater del decreto legislativo n. 118/2011 i quali dispongono:

- art. 11 ter "1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.”;
- art. 11- quater “1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
    - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

Evidenziato pertanto che il concetto di “controllo della società da parte dell'Ente”, applicato alla fattispecie in concreto di cui al presente atto, è quello che fa riferimento all'esercizio del controllo singolarmente posto in essere da un unico socio in presenza delle condizioni previste dal più volte citato decreto legislativo n. 118/2011 ;

Dato atto che gli Enti partecipati dal Comune di Scandicci nel corso dell'esercizio 2021 sono:

- “Acqua Toscana Spa” (0,113976 %);
- “Alia Servizi Ambientali Spa” (1,232%);
- “Casa Spa (4,000%)”;
- “Consiag Spa (9,077%)”;
- “Farmanet Scandicci Spa (51,000 %)”;
- “Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa” (0,565%);
- Associazione “San Colombano “;
- Autorita' ATO Toscana Centro;
- Autorità Idrica Toscana;
- Ent.Art.Polimoda Ente per le arti applicate alla moda e al costume;
- Fondazione Made in Italy Tuscany Accademy (MITA);
- Fondazione Polis – Patto di cittadinanza per una vita autonoma – Onlus;
- Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest ;
- Fondazione Water Right and Energy Foundation ONLUS;

Rilevato che in virtù delle norme sopra citate:

- - la società Acqua Toscana Spa (0,113976 %) non è inclusa nel GAP 2021 poiché non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale e la partecipazione di questo Ente è inferiore al 20 % ;

- - la società Alia Servizi Ambientali Spa (1,232 %) non è inclusa nel GAP 2021 poiché non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale inoltre ha emesso un prestito obbligazionario e la partecipazione di questo Ente è inferiore al 20 % ;
- la società Casa Spa (4,000%) non è inclusa nel GAP 2021 poiché il Comune di Scandicci non esercita il controllo ai sensi dell'art. 11 ter e quater del D.lvo 118/2011 pur essendo società in House providing inoltre non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale e la partecipazione di questo Ente è inferiore al 20 %;
- la società Consiag Spa (9,077 %) non è inclusa nel GAP 2021 poiché non è affidataria diretta di alcun servizio e la partecipazione di questo Ente è inferiore al 20 % ;
- la società “Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa” (0,656%) non è inclusa nel GAP 2021 poiché il Comune di Scandicci non esercita il controllo ai sensi dell'art. 11 ter e quater del D.lvo 118/2011 pur essendo società in House providing inoltre non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale e la partecipazione di questo Ente è inferiore al 20 %;

Dato atto altresì che in funzione l'applicazione dei criteri sopra riportati, compongono il “Gruppo di amministrazione pubblica” del Comune di Scandicci i seguenti organismi, enti e società:

1. Organismi strumentali: nessuno
2. Enti strumentali controllati: nessuno
3. Enti strumentali partecipati:
  - Consorzio pubblico “Società della Salute – Zona Fiorentina Nord Ovest”
  - Associazione Polimoda (“Ente per le arti applicate alla moda ed al costume”)
  - Associazione “San Colombano”
  - Fondazione “M.I.T.A. – Made in Italy Tuscany Academy”
  - Fondazione “Polis – patto di cittadinanza per una vita in autonomia”
  - Fondazione “Water Right and Energy Foundation onlus”
  - Autorità ATO Toscana Centro
  - Autorità Idrica Toscana
4. Società controllate: Farma.net Scandicci s.p.a.
5. Società partecipate: nessuna

Ritenuto quindi di dover individuare il “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Scandicci come sopra indicato e riassunto nell'elenco allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione del perimetro di consolidamento, da effettuarsi sulla base delle necessarie analisi in ordine ai requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge;

Richiamata la Delibera di Giunta n180 del 21 novembre 2019 avente ad oggetto "Gruppo di Amministrazione Pubblica 2019. Approvazione";

Dato atto che relativamente al provvedimento in oggetto, il funzionario responsabile di P.O. ha effettuato, con esito positivo, la necessaria istruttoria amministrativa ai sensi della L. n. 241/1990 e proposto alla firma del Dirigente competente;

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di individuare per l'anno 2021 il "Gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Scandicci come indicato nell'elenco predisposto dal Servizio Società Partecipate ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di dare atto che con successivo provvedimento sarà definito il perimetro di consolidamento ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 e dall'Allegato n. 4/4 al decreto medesimo.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. lgs 267/2000.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

***F.to Dott.ssa Patrizia Landi***

IL SINDACO

***F.to Sandro Fallani***

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.